

SCHEMA CONVENZIONE
CASA D'ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO E/O STRUTTURE DI
OSPITALITA' IN EMERGENZA PER DONNE SOLE CON FIGLI MINORI O
DIVERSAMENTE ABILI VITTIME DI VIOLENZA

Il giorno _____ nei locali del Comune di _____

TRA

l'Amministrazione comunale di _____, con sede in Via _____, N.____, C.F. _____, legalmente rappresentata dal dott. _____, nato a _____ il __/__/__, nella qualità di _____ del Comune di _____, domiciliato per la carica presso la sede del comune in Via _____, N.____

E

IL/la Sig/Sig.ra _____, nato/a a _____ il __/__/__, nella qualità di rappresentante legale dell'Ente _____ con sede in _____, Via _____, n. _____, C.F./P. IVA _____, cui fa capo la struttura di accoglienza _____, iscritto all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86, giusto provvedimento del competente Assessorato regionale della Famiglia Politiche Sociali e Lavoro decreto giusto decreto _____ serv. 4 del competente Assessorato regionale per svolgere attività assistenziale in favore di donne italiane e straniere vittime di violenza e loro figlie/i, con finalità di protezione sociale dove la sicurezza deve essere assicurata attraverso la segretezza dell'indirizzo e/o mediante adeguate misure di sicurezza e monitoraggio nella tipologia **“casa di accoglienza ad indirizzo segreto”** con una capacità ricettiva di n. __ posti, o di **“strutture per ospitalità in emergenza”** con una capacità ricettiva di n. _____

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di _____ in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti di donne, italiane e/o straniere, vittime di violenza per le quali per vari motivi non è ipotizzabile una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, nè l'attivazione di altre forme di intervento altrettanto idonee, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, il sostegno per l'individuazione e il superamento delle difficoltà che hanno determinato la necessità di accoglienza in idonee strutture;

- che la "casa di accoglienza o la struttura di ospitalità" intende offrire in un clima di famiglia un adeguato sostegno psicologico e materiale finalizzato all'attuazione delle risorse personali e sociali anche per prevenire il rischio di possibili separazioni madre-figlio;
- che ragioni tecniche, economiche, e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore di donne vittime di violenza in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio;
- che il ricorso allo strumento della convenzione trova fondamento nella Legge regionale Siciliana 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento agli artt. 16, 20, 26 e 28; nella Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3, recante norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere; nella Convenzione di Istanbul, ratificata con Legge 27 giugno 2013, n. 77; nel D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119, con particolare riferimento agli artt. 5 e 5-bis; nel D.P.Reg. 31 marzo 2015, n. 96, recante gli standard strutturali ed organizzativi regionali per Centri antiviolenza, Case di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza; nella Legge 8 novembre 2000, n. 328; nonché, ove applicabile, nel D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, con particolare riferimento agli artt. 55 e 56, e nella restante normativa nazionale e regionale vigente in materia di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne;
- che il predetto Ente _____ si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione, nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente _____ per la gestione della Casa di accoglienza ad indirizzo segreto e/o struttura di ospitalità in emergenza sita nel Comune di _____, destinata a donne italiane e straniere vittime di violenza, sole o con figli minori e/o con disabilità, secondo la tipologia e la capacità ricettiva autorizzate dalla Regione Siciliana ai sensi della L.R. n. 22/1986, della L.R. n. 3/2012 e del D.P.Reg. n. 96/2015. Gli invii e gli accessi avvengono attraverso i soggetti istituzionali e la rete territoriale antiviolenza competenti, nel rispetto della volontà e della sicurezza della donna e della segretezza dell'indirizzo.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. ____ unità (entro il limite massimo di 10 unità comprensivo dei figli ospiti).

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato, ad eccezione di singoli casi disposti dall'Autorità locale di P.S., ovvero autorizzati dall'A.C. in presenza di situazioni particolari che ne hanno determinato l'urgente accoglienza.

Art. 2

Modalità di ammissione

In caso di invio da parte dei Centri antiviolenza o su iniziativa dell'ente gestore della struttura di accoglienza l'Ente ospitante è tenuto a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio comunale competente per l'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione, in questi casi l'autorizzazione all'ospitalità è disposta dall'A.C., su relazione del Servizio sociale comunale.

L'ammissione è effettuata nel rispetto della L.R. n. 3/2012, del D.L. n. 93/2013 convertito dalla L. n. 119/2013, del D.P.Reg. n. 96/2015 e della normativa vigente, sulla base della valutazione del bisogno di protezione e del progetto individualizzato; restano ferme le competenze dell'Autorità giudiziaria e dei servizi competenti in presenza di figli minori.

L'eventuale diniego dell'assunzione dell'onere da parte dell'A.C. deve essere motivato e tempestivamente comunicato. Il riconoscimento delle rette per accoglienze attivate in urgenza è subordinato alla sussistenza dei presupposti di legge, alla tracciabilità dell'invio e alla successiva regolarizzazione amministrativo-contabile, nel rispetto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

In situazione di urgenza e di concreto bisogno di protezione, il Servizio sociale comunale attiva senza ritardo l'accoglienza della donna e degli eventuali figli minori e/o con disabilità presso la struttura idonea, adottando gli atti di competenza e assicurando la tempestiva regolarizzazione amministrativo-contabile secondo il TUEL e i principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, ferme le competenze dell'Autorità giudiziaria e delle Forze dell'ordine.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto.

L'Ente, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro cinque giorni, comunicazione all'A.C., riportante anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori della struttura medesima e, se inviate da un CAV, anche sulle segnalazioni e prime valutazioni dello stesso.

L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluyente nell'esercizio successivo.

L'eventuale prestazione resa in assenza di preventiva autorizzazione non determina automaticamente un'obbligazione a carico dell'A.C.; il riconoscimento del corrispettivo è ammesso esclusivamente nei casi e secondo le procedure consentite dalla normativa vigente, previa verifica dell'effettività, necessità e regolarità dell'accoglienza e degli atti di competenza.

Art. 3

Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione dell'Ufficio comunale competente. A tutela del soggetto, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla Casa.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Modalità d'intervento

L'Ente ha l'obbligo di possedere e mantenere per tutta la durata della convenzione i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali previsti dalla L.R. n. 22/1986, dalla L.R. n. 3/2012 e dal D.P.Reg. 31 marzo 2015, n. 96, nonché dagli ulteriori provvedimenti regionali vigenti per le "Case di accoglienza ad indirizzo segreto" e le "Strutture di ospitalità in emergenza", garantendo in particolare la sicurezza delle ospiti, la riservatezza e la segretezza dell'ubicazione nei casi previsti.

L'Ente, nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita all'interno della casa, si impegna a:

- mantenere in efficienza gli edifici, i servizi, le attrezzature necessarie al buon funzionamento della Casa;
- garantire l'igiene quotidiana degli ambienti comuni e collaborare alla pulizia degli ambienti ad uso esclusivo dell'ospite;
- dare ospitalità diurna e notturna garantendo agli ospiti un clima di massima riservatezza;
- somministrare il vitto adeguato ed il menù differenziati per fasce di età e giorni settimanali;
- collaborare con il Servizio sociale professionale competente sul caso al fine di elaborare il piano di intervento per il reinserimento della donna, con figli minori e disabili, di realizzare gli obiettivi nei tempi e nei modi che rispettino la volontà della donna; il piano di intervento verrà sottoscritto dall'assistente sociale comunale proponente, dalla donna e dal responsabile della Casa di accoglienza;
- sostenere materialmente e psicologicamente le utenti attraverso un rapporto personalizzato e diretto a favorire un percorso di autonomia (con forme di recupero scolastico, formazione professionale, inserimento lavorativo, ecc.);

- assistere ed accudire i minori, vigilando sugli aspetti igienico-sanitari, garantendo la loro frequenza scolastica, anche mediante trasporto presso asili e scuole, favorendo il loro sviluppo psico-fisico e la socializzazione all'interno della Casa;
- favorire il rapporto con le istituzioni pubbliche e private del territorio, garantendo l'accompagnamento degli ospiti nei casi di necessità;
- tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti:
 - a) documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario e altro;
 - b) schede di anamnesi psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente;
- segnalare all'Ufficio comunale competente le particolari situazioni che rendano necessarie modifiche al piano d'intervento concordato;
- stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni nei confronti degli ospiti per il numero convenuto;
- garantire l'aggiornamento periodico degli operatori della casa d'accoglienza;
- segnalare tempestivamente ai servizi competenti e, quando ne ricorrano i presupposti, all'Autorità giudiziaria le situazioni riguardanti figli minori che richiedano interventi di protezione, nel rispetto della Legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche, degli artt. 330 e seguenti del codice civile e della vigente disciplina sulla responsabilità genitoriale e sulla tutela dei minori;
- segnalare all'Ufficio comunale competente i casi di assenza continuativa concordata e non, entro 3 giorni;
- relazionare annualmente all'A.C. sull'attività da svolgere e su quella complessivamente svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, su costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;

Nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta dall'ente agli ospiti o ai loro familiari per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni l'Ente si impegna ad utilizzare personale in possesso dei profili, titoli, requisiti ed esperienza previsti dal D.P.Reg. n. 96/2015 e dalla normativa vigente, assicurando la composizione dell'équipe e la continuità del servizio secondo gli standard regionali.

L'Ente applica al personale dipendente il contratto collettivo nazionale e territoriale pertinente al settore e alle prestazioni svolte e assolve tutti gli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali e assicurativi previsti dalla normativa vigente, fermo restando, ove applicabile, l'art. 11 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. La relativa documentazione è resa disponibile all'A.C. ai fini delle verifiche di competenza.

Data la natura del servizio, l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione ai sensi del successivo art. 18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art. 6

Registro

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere costantemente aggiornato, anche in formato elettronico, il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, nel rispetto della normativa vigente e degli standard organizzativi previsti per la specifica tipologia di struttura socio-assistenziale. Il registro deve essere conservato presso la struttura e reso disponibile, su richiesta, al personale autorizzato dell'Amministrazione comunale e agli altri organi competenti per le attività di vigilanza e controllo.

Il registro delle presenze costituisce documentazione propria del servizio socio-assistenziale e non sostituisce gli eventuali ulteriori registri, comunicazioni o adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza, ivi compresi, ove applicabili alla specifica struttura, gli obblighi previsti dall'art. 109 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7

Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art. 8

Assenze

Nel caso in cui l'ospite venga ricoverato in presidio ospedaliero per esigenze di specifico trattamento, l'ente si impegna a darne comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero e a mantenere i rapporti con la persona durante la degenza garantendole il posto al suo rientro. È facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione del caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in casa d'accoglienza, dandone comunicazione all'Ente gestore.

Dovrà essere altresì garantito il posto, in caso di assenza dovuta ad altra giusta causa, per un periodo non superiore a 15 giorni, se preventivamente concordata ed autorizzata dall'Ente su parere del proprio assistente sociale.

Laddove l'ospite lasci ingiustificatamente la casa d'accoglienza, il responsabile della stessa ne darà comunicazione, trascorsi 3 giorni, all'A.C. per gli adempimenti di sua competenza e l'eventuale messa a disposizione del posto e per dovuta conoscenza agli enti pubblici che hanno disposto l'accoglienza.

Art. 9

Continuità del servizio

L'ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10

Volontariato

Nel rispetto della riservatezza, della sicurezza delle ospiti e delle disposizioni del D.P.Reg. n. 96/2015, l'Ente può avvalersi di volontari esclusivamente in attività complementari e non sostitutive del personale previsto dagli standard. Ove l'Ente rientri nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, trovano applicazione in particolare gli artt. 17 e 18 in materia di attività di volontariato, rimborsi spese e assicurazione contro infortuni, malattie connesse all'attività e responsabilità civile verso terzi.

I volontari non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto agli operatori previsti al precedente art. 5.

La presenza di volontari all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari non concorrono in nessun caso alla determinazione del costo del servizio.

Art. 11

Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun ospite una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili mensili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da dichiarazione attestante il rispetto dei C.C.N.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

- a) una retta minima di mantenimento pari ad € 74,02, oltre IVA se dovuta, per ogni giorno di effettiva presenza della donna e dei figli minori e/o con disabilità, secondo quanto determinato dalla Regione Siciliana con D.D.G. n. 530/Serv. 5 del 2026, adottato in aggiornamento dell'art. 11 dell'Allegato B al D.A. n. 124/GAB del 7 novembre 2018. L'A.C. può riconoscere, con motivato provvedimento e nel rispetto degli equilibri di bilancio, un importo superiore; la quota eccedente la retta minima regionale resta a carico del bilancio dell'A.C., salvo diversa disposizione normativa o specifica fonte di finanziamento.

La retta è adeguata esclusivamente secondo le modalità e con la decorrenza stabilite dai provvedimenti regionali vigenti; eventuali aggiornamenti regionali successivi trovano applicazione dalla data dagli stessi prevista.

Art. 13

Modalità di erogazione del corrispettivo

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'ente locale corredate dei registri di presenza relativi al periodo di riferimento e di dichiarazione attestante il rispetto dei contratti di lavoro e degli obblighi previdenziali, e dovranno riportare i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

L'Ente contraente trasmette le fatture mediante il Sistema di Interscambio ai sensi dell'art. 1, commi 209 e seguenti, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, indicando, ove previsti, CIG e CUP ai sensi della normativa vigente.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere degli errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmetterà gli opportuni rilievi all'Ente contraente, il quale invierà una nuova nota contabile entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvederà entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'ente locale, sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Ai fini della liquidazione, verificata la regolare esecuzione del servizio e la documentazione contabile, l'A.C. acquisisce il DURC con modalità telematica secondo la disciplina vigente e procede alle ulteriori verifiche previste dalla legge.

Il pagamento è subordinato, ove ricorrano i presupposti, alla verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, e successive modifiche e integrazioni.

La documentazione giustificativa può pervenire all'Ente locale, a mezzo lettera raccomandata o PEC o può essere presentata direttamente all'ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

È fatto obbligo all'Ente contraente di rispettare integralmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'utilizzo di conti correnti dedicati e all'indicazione dei codici identificativi previsti dalla legge:

- comunicare per iscritto il conto corrente bancario o postale “dedicato” sul quale transiteranno gli importi inerenti l'esecuzione del contratto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto alla convenzione e ogni altra conseguenza dalla legge.
- indicare nelle fatture elettroniche, ove dovuti, il CIG e il CUP secondo la disciplina vigente, inclusi l'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, e gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto alla convenzione e ogni altra conseguenza disposta dalla Legge.

Art. 14

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di un massimo di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione e scadrà in ogni caso, salvi i casi di scioglimento anticipato dell'accordo, il 31/12/2029

È escluso il rinnovo tacito.

L'eventuale rinnovo o proroga può essere disposto esclusivamente con atto espresso e motivato, nei casi e nei limiti consentiti dalla normativa vigente e dalla disciplina applicabile al rapporto, con preventiva verifica della permanenza dei requisiti di autorizzazione, iscrizione all'Albo regionale e regolarità dell'Ente; è in ogni caso escluso il rinnovo tacito.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione dei compensi alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione del numero dei posti convenzionati a causa di dimissioni dell'utenza e in assenza di nuovi ingressi.

Art. 15

Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 16

Clausola arbitrale

Per le controversie derivanti dall'interpretazione o esecuzione della presente convenzione le parti esperiscono preliminarmente, ove possibile, un tentativo di composizione bonaria. Resta ferma la competenza dell'Autorità giudiziaria individuata dal successivo art. 24. Il ricorso ad arbitrato è ammesso esclusivamente nei casi e con le modalità consentite dalla normativa vigente e previo espresso accordo delle parti.

Art. 17

Validità e stipula della convenzione

La presente convenzione acquista efficacia secondo le regole dell'ordinamento dell'Ente locale e a seguito della sottoscrizione delle parti, previa adozione degli atti amministrativi e contabili necessari. L'Ente convenzionato deve produrre e mantenere per tutta la durata del rapporto la documentazione richiesta dalla normativa vigente, tra cui:

- **la documentazione antimafia prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, ove dovuta, con riferimento ai soggetti individuati dall'art. 85 del medesimo decreto e secondo le verifiche previste dagli artt. 83 e seguenti;**
- il provvedimento regionale di iscrizione all'Albo e/o di autorizzazione al funzionamento, ai sensi degli artt. 26 e 28 della L.R. n. 22/1986, nella sezione “Gestanti, Ragazze Madri e Donne in Difficoltà con Disagio Sociale e/o Vittime di Violenza” e nella tipologia corrispondente, nel rispetto della L.R. n. 3/2012 e del D.P.Reg. n. 96/2015;
- l'elenco nominativo aggiornato degli operatori, con qualifica, titolo di studio, rapporto di lavoro e documentazione attestante i requisiti professionali previsti; per il personale che svolge attività professionali o volontarie organizzate comportanti contatti diretti e regolari con minori, l'Ente adempie agli obblighi di verifica previsti dall'art. 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

Art. 18

Protocollo di legalità

L'Ente, nella persona del suo Rappresentante legale sottoscrive, unitamente alla presente convenzione, la dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006).

Art. 19

Codice di comportamento

Il personale dell'Ente, nell'esecuzione del servizio, è tenuto al rispetto, per quanto compatibile, degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, nonché del vigente Codice di comportamento del Comune di Sciacca e delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza contenute nella pertinente sezione del PIAO, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e della L. 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 20

Sicurezza dei lavoratori

L'Ente si conforma al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, assicurando la valutazione dei rischi, la formazione e informazione dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria ove prevista, la fornitura dei DPI e ogni altro adempimento applicabile. Nei casi previsti trova applicazione anche l'art. 26 del medesimo decreto in materia di cooperazione, coordinamento e rischi interferenziali.

Art. 21

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nell'ambito della presente Convenzione nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il Comune di Sciacca è Titolare del trattamento per i trattamenti dei quali determina finalità e mezzi. L'Ente convenzionato dichiara di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

Qualora l'Ente convenzionato, nell'esecuzione del servizio, tratti dati personali per conto del Comune, lo stesso è designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, mediante apposito atto, impegnandosi a trattare i dati esclusivamente secondo le istruzioni del Comune, a garantirne la riservatezza e ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza ai sensi dell'art. 32 del GDPR, con particolare riguardo alle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del GDPR.

Per i trattamenti rispetto ai quali l'Ente convenzionato determina autonomamente finalità e mezzi, lo stesso opera quale autonomo Titolare del trattamento.

Il personale delle Parti che accede ai dati è tenuto alla riservatezza e al rispetto delle istruzioni ricevute. Gli obblighi di riservatezza permangono anche dopo la cessazione della Convenzione

Art. 22

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

Art. 23

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alla L.R. n. 22/1986, alla L.R. n. 3/2012, alla L. n. 328/2000, alla L. n. 77/2013 di ratifica della Convenzione di Istanbul, al D.L. n. 93/2013 convertito dalla L. n. 119/2013, al D.P.Reg. n. 96/2015, al D.Lgs. n. 117/2017 ove applicabile, nonché alle ulteriori disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, per quanto compatibili, alle norme del codice civile.

Art. 24

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di _____

Art. 26

Spese contrattuali

Le spese contrattuali e gli oneri inerenti la stipula della presente convenzione saranno a carico dell'Ente contraente.

Il Rappresentante Legale

Il Dirigente del 3° Settore